

Spett.le Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio,

Preso atto dei contenuti della Vs. Deliberazione n. 39/2018, abbiamo trasmesso ai Sindaci della Provincia di Sondrio una lettera nella quale richiamavamo la loro attenzione affinché entrassero nel merito della deliberazione di cui trattasi e già alcuni di loro hanno risposto di aver consegnato le anagrafiche degli utenti perfettamente mantenute ed aggiornate e che pertanto non ritengono di poter essere annoverati tra i «terzi» a cui la deliberazione attribuisce la colpa/responsabilità di non aver consentito a SECAM di rispettare gli standard di qualità del S.I.I..

E' importante far presente che, oltre alle anagrafiche trasmesse da « terzi », Secam era già in possesso delle anagrafiche sicuramente corrette di oltre 30.000 utenze, relative ai comuni di Morbegno, Sondrio, Talamona, Teglio, Tirano e Traona, visto che il Servizio Idrico di questi comuni era già gestito direttamente da Secam stessa

Ricordiamo che anche l'AEEGSI, per permettere a Secam spa di risolvere le criticità ereditate dal precedente sistema gestionale, con deliberazione 791/2016/R/IDR ha stabilito che “... *in deroga alle scadenze fissate... il gestore SECAM S.p.a. sia tenuto all'applicazione del RQSII a partire dal 1 luglio 2017...*”, giudicando, in tal modo, che quella fosse la tempistica adeguata alla soluzione delle problematiche addotte.

E' necessario rilevare, inoltre, che le motivazioni addotte nella Vs. Deliberazione n. 39/2018 per giustificare le inadempienze di Secam nulla aggiungono alle motivazioni a suo tempo inviate all'Autorità, la quale, sulla base di quelle argomentazioni, ha già stabilito che fosse adeguata e corretta la deroga fino al 01/07/2017.

Tale deroga è quindi scaduta il 01/07/2017 senza successivi rinnovi.

Non risulta, infatti, che Secam (e/o Ufficio d'Ambito) abbiano inoltrato all'Autorità ulteriori richieste in merito, il che può essere anche inteso come l'ammissione della consapevolezza di non disporre di ulteriori argomentazioni tali da convincere l'Autorità a concedere ulteriori deroghe.

Anche la Vs. Deliberazione n. 39/2018 non concede, e, riteniamo, non avrebbe potuto concedere, deroghe a favore di Secam, ma esprime una semplice valutazione dell'operato del Gestore il quale non può interpretarla come una esenzione, oltretutto a tempo indeterminato, dal riconoscere gli indennizzi dovuti.

Il punto di vista dell'Autorità trova peraltro conferma anche nelle succitate argomentazioni della Vs. Deliberazione n. 39/2018, soprattutto laddove si dice che su 630.000 fatture emesse si sono riscontrati problemi con 29.000 di esse, ovverosia che si sono riscontrati problemi con meno del 5% degli utenti, dato assolutamente fisiologico in una fase di transizione delle anagrafiche come quella che Secam ha dovuto gestire e che non può giustificare, dopo tre anni, un disservizio esteso alla generalità degli utenti, quando la Vostra stessa delibera evidenzia il 95% di utenti con le anagrafiche assolutamente in ordine .

Questo dato conferma ulteriormente le dichiarazioni dei sindaci, dimostrando con l'inconfutabilità dei numeri che la stragrande maggioranza dei comuni ha trasmesso a Secam anagrafiche sostanzialmente aggiornate e corrette

Di conseguenza, considerando il tempo trascorso dal trasferimento delle anagrafiche più che adeguato alla sistemazione di quelle eventualmente non corrette, pare evidente che non sussistano motivi per negare gli indennizzi a tutti gli utenti interessati, ed in modo assoluto non sono mai esistiti per gli utenti dei Comuni con le anagrafiche da sempre a posto.

Dobbiamo invece prendere atto del comportamento del Gestore che oltre al rifiuto di riconoscere gli indennizzi, di fronte alle richieste inoltrate dagli Utenti del SII dichiara che non sussiste « alcun obbligo di risposta » da parte sua.

Riteniamo tale comportamento grave ed inammissibile visto che “l’obbligo di risposta” è chiaramente stabilito dalla Deliberazione AEEGSI 655/2015, art 71 comma 2 dove si prevede che *“nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), il gestore documenti la causa del mancato rispetto”*

Quindi, quand’anche Secam ritenesse di non dover ottemperare a tale obbligo dovrebbe comunicarne esauriente e documentata giustificazione a tutti gli interlocutori interessati.

Tutto ciò premesso chiediamo a codesto Ufficio:

1. di chiarire se la Deliberazione in oggetto sia stata da Voi emessa con l’intento di autorizzare Secam spa a non riconoscere gli indennizzi e, in tal caso, sulla base di quali poteri avete ritenuto di poter operare in tal senso
2. qualora sia, invece, da considerarsi come una semplice, legittima manifestazione di una valutazione di codesto Ufficio nei confronti dell’operato di Secam, Vi invitiamo a chiarire tale aspetto invitando Secam a non utilizzare tale Vs Deliberazione come pretesto per non riconoscere i dovuti indennizzi
3. di sollecitare infine Secam al rispetto delle delibere dell’AEEGSI e delle norme previste dalla Carta dei Servizi dando corso al riconoscimento degli indennizzi previsti.

In attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti.

Comitato Coordinamento Acqua Pubblica della Provincia di Sondrio